

29

COMUNE DI NOVARA
30 SET 2016

COMUNE DI NOVARA
P.G. n. 62679
R. I. n. 02/3694
- 3 OTT. 2016
ALL. n.
FASC. n. 02/01.12303/5



AL SINDACO DEL COMUNE DI NOVARA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI NOVARA

MOZIONE

Oggetto: Registro amministrativo per il diritto del minore alla BIGENITORIALITA'

VISTI

- L.54/2006 - L'art. 8 L.241/1990 - D. Lgs 196 del 30/06/2003

CONSIDERATO CHE

- L'incrementarsi delle separazioni di coppie sposate, di fatto o conviventi di cui le conseguenze, non di rado, si ripercuotono sui minori nati dalle stesse tipologie di unioni;
- La conflittualità presente durante e dopo la fase di separazione delle coppie di cui sopra e che è causa di negatività per i figli di minori dal momento che spesso pone in essere dinamiche tali da far venir meno quelli che sono i doveri/diritti di entrambi i genitori;
- va tutelato il diritto/dovere alla bigenitorialità intesa come il diritto del figlio a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori ed il diritto dei genitori a svolgere in pieno il proprio ruolo;

- Nei casi in cui i rapporti tra genitori sono caratterizzati da conflittualità, la pubblica amministrazione, le istituzioni tutte, hanno il dovere di porre in essere tutti quegli accorgimenti consentiti per legge finalizzati ad eliminare, o per lo meno a ridurre, tale situazione dannosa per i figli minori;

OSSERVATO CHE

- Che il comune di Novara, tra le tante iniziative indirizzate verso i temi quali famiglia e bigenitorialità può contribuire, riconoscendo le figure del Padre e della Madre, in ogni caso, sempre e comunque, come "entrambi genitori" anche se separati, coinvolgendo alla pari, in materia di atti amministrativi, inviando ad entrambi tutte le comunicazioni relative qualsiasi atto di natura pubblica e istituzionale vada a riguardare i loro figli sui quali esercitano la patria potestà;
- Che i figli di genitori separati, debbano avere il doppio domicilio, per valenza solo amministrativa escludendo invece quella civile e quella penale che seguono altre normative, così da far doverosamente, contribuire alla pubblica amministrazione il raggiungimento dell'obiettivo di evitare che il genitore al quale il figlio non è stato affidato resti escluso dalla vita del minore;

RITENUTO CHE

- Per attuare quanto esposto, il Comune di Novara può riconoscere ai figli il doppio domicilio evitando la prevalenza di un genitore (affidatario) sull'altro (non affidatario) nei più significativi momenti della loro crescita.

VISTO CHE

- Altri comuni italiani hanno già adottato il regolamento in oggetto;
- Che di tale regolamento alleghiamo una copia;

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

- Ad istituire il regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro della BIGENITORIALITA', consentendo un doppio domicilio ai figli pur rimanendo una sola

la residenza come previsto dalla legge, adottando entro 60 giorni dalla sua approvazione, deliberazione con cui si provveda all'organizzazione del registro e alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare;

- Alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione, informando le altre istituzioni pubbliche dell'esistenza del Registro e dell'opportunità di effettuare le proprie comunicazioni a entrambi i domicili del minore, in parallelo senza distinzioni, con la possibilità da parte dei genitori, o di uno di essi, di poter iscrivere il proprio figlio al registro, presentano domanda agli sportelli previsti, così da favorire il diritto dei figli residenti nel Comune di Novara, ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione o del divorzio dei genitori.

I firmatari

Ivon De Gradiis
Rob. Manu